



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi Media

DETERMINA N. 11/16/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177, IN MERITO ALLA
CONCENTRAZIONE REALIZZATA MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DELLA
SOCIETÀ R M C ITALIA S.P.A. DA PARTE DELLA SOCIETÀ' NETTUNO
FIDUCIARIA S.R.L.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito anche *Testo unico*);

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 208, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

VISTA la delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015, allegato A, recante *“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2014”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 342/16/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, del 24 marzo 2016, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la comunicazione del 19 settembre 2016 (prot. n. 49036), successivamente integrata in data 4 novembre 2016 (prot. n. 57976), presentata da sig. Franco Valmori, nato a Dovadola (FC) il 3 dicembre 1952, nella qualità di membro del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Nettuno Fiduciaria S.r.l., relativa all’acquisizione da parte della stessa dell’intero capitale sociale della società R M C Italia S.p.A.;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del *Testo unico* è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la parte acquirente Nettuno Fiduciaria S.r.l. risulta essere:

- società a responsabilità limitata con unico socio, avente sede legale in Bologna (40121), via San Giorgio n. 9, c.f. 02284400989. Fiduciante della società Nettuno Fiduciaria S.r.l. è il dott. Alberto Hazan (c.f. *OMISSIS*);

- controllata al 100% dalla società KOROS Servizi Integrati d’impresa S.r.l. (c.f. 03849590967), con sede in Milano (20146), via Frua n.24, a sua volta partecipata dai seguenti soggetti:

- COMITALIA S.P.A. (c.f. 03953900010) con quota di capitale sociale del 45%,
- HELITA FIDUCIARIA S.P.A. (c.f. 03646720155) quotato al 10%,
- MAIRIM S.r.l. (c.f. 04358030965) con quota di capitale sociale del 45%,

- non iscritta al ROC e titolare di partecipazioni, anche di controllo, in numerose società nessuna delle quali operanti negli ambiti di competenza del ROC;

3. la società acquisita R M C Italia S.p.A., risulta essere:

- società per azioni con sede legale in Milano (20121), via Principe Amedeo, n. 2, c.f. 08745900152;

- il capitale sociale di R M C Italia S.P.A. è ripartito tra i seguenti soci: Radiomediaset S.p.A. (c.f. 10022100159) con circa il 100%, sig. Luigi Clementi (c.f. *OMISSIS*) e sig.ra Ida Renghini (c.f. *OMISSIS*) con quote inferiori allo 0,005%;

- non controlla nessuna società;

- iscritta al ROC con il numero 3278, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici;

- la società ha dichiarato la titolarità dei seguenti titoli abilitativi:

- concessione per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione in modalità analogica a livello nazionale con il marchio/denominazione "RMC Radio Montecarlo" (Conc. n. 900082 del 28/02/1994);
- autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici con ambito di diffusione nazionale in tecnica digitale su frequenze terrestri (DAB) per il marchio "Radio Montecarlo" (Aut. n. 900082/NAZ/2 del 07/02/2011);
- autorizzazione per la fornitura di servizi media audiovisivi con ambito di diffusione nazionale in tecnica digitale terrestre per il marchio "RMC TELEVISION – RMC TV" e relativo LCN 257 (Aut. Prot. DGSCER/60486 del 17/09/2010) – il suddetto titolo abilitativo è stato ceduto, con atto del 25 luglio 2016 (rogito notarile registrato a Milano con n. 42587, serie 1T, rep. n. 245657, rac. n. 56470), dalla società Gruppo Finelco S.p.A. (ora Radiomediaset S.p.A.) alla società RMC Italia S.p.A. (gli effetti dell'acquisizione avranno effetto dalla data di completamento della voltura dell'autorizzazione, tutt'ora in corso);

4. l'operazione in esame è stata posta in essere dalla società Nettuno Fiduciaria S.r.l., in data 30 giugno 2016, mediante acquisto a titolo oneroso dalla società Radiomediaset S.p.A. di un certificato azionario per n. 56.100.000 azioni ordinarie, rispettivamente pari al 51% e al 48,98% del capitale sociale della società R M C Italia S.p.A.; a seguito di tali operazioni la società Nettuno Fiduciaria S.r.l. detiene complessivamente il 99,98% del capitale sociale di R M C Italia S.p.A.;

5. con riferimento al rispetto dei limiti al numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del *Testo unico*, l'operazione in esame non è idonea a determinare il superamento dei limiti previsti dalla normativa in capo al soggetto acquirente;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo unico*, si rileva che la società acquirente Nettuno Fiduciaria nel 2014 e nel 2015 non ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC, e la società R M C Italia S.p.A, nel 2014 ha conseguito ricavi da attività economiche SIC per circa *OMISSIS*, pari allo *OMISSIS* % della dimensione complessiva del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015 (17.137 milioni di euro) – (mentre nel 2015 ha conseguito ricavi SIC pari a *OMISSIS*); pertanto, in considerazione della natura dell'operazione, la cessione in esame non risulta idonea a consentire da parte del gruppo acquirente il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del *Testo unico*, le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del *Testo unico*, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 9 dicembre 2016

Il Direttore
Antonio Provenzano